

COMUNE DI FLORIDIA

Provincia di Siracusa

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO
DEGLI INCARICHI INDIVIDUALI, CON CONTRATTI DI
LAVORO AUTONOMO, DI NATURA OCCASIONALE O
COORDINATA E CONTINUATIVA A SOGGETTI ESTRANEI
ALL'AMMINISTRAZIONE**

Approvato con delibera della Giunta Municipale n. 106 del 26/10/2015

INDICE

- Art. 1 - Affidamento di incarichi a soggetti estranei all'amministrazione
- Art. 2 - Incarichi individuali di lavoro autonomo
- Art. 3 - Incarichi di lavoro autonomo occasionale
- Art. 4 - Limiti per il ricorso a collaboratori esterni
- Art. 5 - Limite massimo di spesa annua
- Art. 6 - Competenza e responsabilità
- Art. 7 - Individuazione delle responsabilità
- Art. 8 - Procedura comparativa
- Art. 9 - Formazione della graduatoria ed adempimenti conseguenti
- Art.10 - Pubblicità degli incarichi
- Art. 11 - Efficacia degli incarichi di consulenza dopo la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente
- Art.12 – Parere obbligatorio del Collegio dei Revisori dei Conti. Trasmissione atti di conferimento di incarichi alla Corte dei Conti
- Art.13 - Casi di esclusione
- Art 14 - Incarichi di patrocinio giudiziario e Assistenza legale extra giudiziaria
- Art.15 - Incarichi di servizi di Architettura e di Ingegneria
- Art.16 – Cause ostative al conferimento dell'incarico
- Art 17 - Durata del contratto e determinazione del compenso
- Art. 18 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
- Art.19 – Disposizioni per le Società in controllo pubblico
- Art 20 - Rinvio a leggi di settore e norme finali

Articolo 1 - Affidamento di incarichi a soggetti estranei all'amministrazione

1. Il presente regolamento si applica in tutti i casi in cui si intendono conferire incarichi a soggetti estranei all'Amministrazione;

2. Le disposizioni regolamentari trovano applicazione per i seguenti incarichi individuali di lavoro autonomo:

- a) Collaborazioni coordinate e continuative o di natura occasionale;
- b) Lavoro autonomo professionale o lavoro autonomo professionale di tipo occasionale;

3. In tali forme di collaborazione deve essere sempre presente, come elemento fondamentale, il carattere autonomo della prestazione, ai sensi dell'art. 2222 del codice civile.

4. Gli incarichi di cui ai commi precedenti si possono conferire, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

a) a soggetti estranei all'Ente, aventi particolare e comprovata specializzazione universitaria a fronte di esigenze temporanee ed eccezionali. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o Albi o con soggetti che operino nel campo dell'Arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali fermo restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Tra i possibili destinatari è incluso il personale delle pubbliche Amministrazioni, quest'ultimo per la fattispecie

delle prestazioni occasionali, purché non sia dipendente dell'Amministrazione conferente e sia stato

appositamente autorizzato dall'Ente di appartenenza;

b) il ricorso a tali forme contrattuali deve avere carattere di straordinarietà, in materie ed oggetti rientranti nella competenza dell'Ente stesso;

c) nella motivazione del ricorso a tali forme contrattuali dovrà essere illustrata, oltre alla straordinarietà dell'esigenza, anche l'impossibilità di provvedervi con le professionalità di cui già dispone l'Ente;

d) espletamento di idonea procedura comparativa per l'individuazione del collaboratore.

Art. 2 - Incarichi individuali di lavoro autonomo

1. Le prestazioni d'opera intellettuale, ai sensi degli art 2229-2238 del codice civile possono essere svolte nelle forme di cui al comma 2 del precedente art 1. Tra le prestazioni d'opera intellettuale ai fini meramente definitivi si individuano le seguenti tipologie di incarico:

- a) gli incarichi di studio, individuati con riferimento ai parametri indicati dal D. P. R n 338/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio. nell'interesse dell'amministrazione Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- b) gli incarichi di ricerca, che presuppongono una preventiva definizione del programma da svolgere o da sviluppare;

- c) le consulenze, afferenti alle richieste di pareri ad esperti. Il contenuto degli incarichi, coincide quindi con il contratto di prestazione d'opera.
2. L'affidamento da parte dell'amministrazione, a soggetti estranei all'ente, di incarichi individuali di lavoro autonomo, a prescindere dall'oggetto e dalla tipologia della prestazione può avvenire con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge ovvero nell'ambito di un programma approvato dal consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera b) della L. 142/90 come recepita con L.R. n.48/91 e ss.mm.ii.

Articolo 3 - Incarichi di lavoro autonomo occasionale

1. Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale si caratterizzano per non essere svolte in modo abituale e per la mancanza di un vincolo di coordinamento e/o di subordinazione. Si tratta di prestazioni di tipo episodico o istantaneo di durata complessiva non superiore ad un mese che prevedono un compenso annuo non superiore ad € 5.000,00.

Articolo 4 - Limiti per il ricorso a collaboratori esterni

1. Non è consentito conferire incarichi, sia nella forma di collaborazioni, che di lavoro autonomo professionale, al personale già alle dipendenze dell'amministrazione.
2. Il ricorso a forme di cooperazione esterna deve rispondere ad esigenze di carattere temporaneo e richiedere prestazioni altamente qualificate, alle quali non sia possibile, per l'amministrazione, far fronte con il personale in servizio, dal punto di vista qualitativo e non quantitativo.
3. Per attivare tali forme contrattuali l'Amministrazione deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; è inoltre necessario determinare, preventivamente, tipologia (contratto di lavoro autonomo professionale o di natura occasionale, collaborazione coordinata continuativa ovvero di natura professionale), durata, luogo della prestazione, oggetto e compenso della collaborazione. L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'Ordinamento alla Amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità della Amministrazione conferente.
4. L'incaricato potrà svolgere altre forme di cooperazione, non incompatibili con la prestazione da rendere, a favore di soggetti terzi, pubblici o privati. In questo caso dovrà essere inserita, nel contratto d'incarico, apposita clausola di "non esclusività della prestazione".

Articolo 5 - Limite massimo di spesa annua

1. Il limite massimo della spesa annua, per gli incarichi e le consulenze, è fissato nel bilancio preventivo ed occorre che il relativo importo vada indicato espressamente in sede di deliberazione di approvazione.

Articolo 6 - Competenza e responsabilità

1. Salvo il caso di cui al successivo comma 2 la competenza per l'affidamento degli incarichi spetta al Responsabile del settore competente per materia, che può ricorrervi nell'ambito delle previsioni e con i limiti della programmazione di bilancio, nonché delle risorse finanziarie assegnate a tal fine, comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento.

2. Qualora, nel rispetto della disciplina dal presente Regolamento, l'affidamento dell'incarico richiedesse una scelta fiduciaria, l'organo competente ad adottare l'atto finale di nomina è il Sindaco.

3. Il Responsabile del settore deve avere, preliminarmente, accertato, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. A tal riguardo, prima di avviare la procedura comparativa deve accertare l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'Ente in grado di assicurare le medesime prestazioni.

Si considerano casi di impossibilità oggettiva:

- la carenza effettiva di personale rispetto alla Dotazione Organica prevista;
- l'assenza di risorse umane disponibili;
- gli impedimenti di natura gestionale (per esempio:rilevanti,non occasionali e documentabili carichi di lavoro), di natura organizzativa per esempio: (dotazione organica ridotta);
- i particolari compiti esercitati dal personale;
- inesigibilità delle prestazioni;

4. Inoltre, inoltre, al responsabile del settore Personale, idonea richiesta affinché questi, per quanto di competenza, provveda, entro i successivi dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, a verificare la possibilità di utilizzare le risorse umane già disponibili presso il Comune ed ordinariamente assegnate ad altro Servizio/Settore attraverso interpellanti interni tenendo conto delle mansioni esigibili. In caso di riscontrata assenza di professionalità idonee e, comunque, decorsi 10 (dieci) giorni dalla richiesta avanzata senza aver ottenuto alcuna attestazione, si potrà procedere ad avviare la procedura selettiva prevista dalla presente disciplina.

5. L'ufficio competente verifica la professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per l'incarico richiesto, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo opera una ricognizione presso Associazione di categoria, ordini professionali, altre Amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.

6. L'Ufficio competente verifica inoltre la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigente.

7. L'Ufficio competente effettuate le verifiche di cui ai commi precedenti deve comunque accertarsi della rispondenza dell'affidamento dell'incarico con la previsione contenuta nell'art. 46 comma 2 della Legge 133/2008 relativa al programma approvato dal Consiglio, fatte salve materie e competenze previste in riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge ovvero assegnate all'Ente da disposizioni legislative. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Articolo 7 - Individuazione delle professionalità

1. L'Ufficio competente predisporre un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani ed

- ai programmi relativi all'attività amministrativa dell'Ente;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
 - e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
 - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento;
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario giudiziale;
 - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Articolo 8 - Procedura comparativa

1. L'Ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che usufruiranno della collaborazione dell'incaricato;
2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
 - e) esteriori elementi legati alla specificità di questa Amministrazione;
3. Per incarichi riguardanti attività e progetti di particolare complessità il bando potrà prevedere colloqui, esami prove specifiche nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e dalle finalità dell'incarico;
4. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale extra giudiziale e tecnica, e prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica la cui durata non è superiore ad un mese ed il cui importo non è superiore ad €5.000,00, l'Amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, apposite liste di accreditamento di professionisti/prestatori d'opera, altamente qualificati in possesso di determinati

requisiti appositamente selezionati, da cui attingere. Nelle more dell'avvio della procedura per la formazione delle liste suddette, l'ufficio competente predisporrà delle liste di accreditamento provvisori nei quali verranno iscritti d'ufficio tutti i professionisti/prestatori d'opera in possesso dei requisiti di legge che hanno svolto incarichi per l'Ente, nei tre anni antecedenti l'entrata in vigore del presente regolamento.

5. L'avviso per la procedura comparativa sarà reso pubblico mediante:

- a) pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni;
- b) pubblicazione sul sito Web dell'Ente per lo stesso periodo di pubblicazione all'Albo pretorio;
- c) altre forme di pubblicizzazione che potranno essere stabilite dal Responsabile del Servizio/Settore competente.

Articolo 9 - Formazione della graduatoria ed adempimenti conseguenti

1. Al termine della procedura comparativa dovrà essere approvata e resa pubblica, dal Responsabile del Settore competente, la relativa graduatoria, da cui saranno attinti i destinatari degli incarichi, secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun candidato.
2. Il candidato sarà invitato alla stipula del contratto di prestazione lavorativa.
3. Il contratto dovrà, necessariamente, contenere:
 - a) tipologia della prestazione;
 - b) oggetto;
 - c) modalità di esecuzione;
 - d) responsabilità;
 - e) durata e luogo della prestazione;
 - f) compenso;
 - g) recesso;
 - h) risoluzione del rapporto di lavoro;
 - i) risoluzione delle controversie;
 - j) clausola di esclusività/non esclusività;
 - l) condizioni, modalità di dettaglio, tempistica/il crono-programma della prestazione da rendere.
 - m) altre clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dall'ente;
 - n) autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Articolo 10 - Pubblicità degli incarichi

1. Sul sito web dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.n.33/2013, devono essere pubblicati, obbligatoriamente tutti i provvedimenti di conferimento degli incarichi, completi delle seguenti indicazioni:

- indicazione del/dei soggetto/i percettore/i
- ragione dell'incarico
- ammontare erogato

2. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi disciplinati dal presente Regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del

Responsabile del settore preposto. Dell'avvenuta pubblicazione il funzionario responsabile ne deve dare atto nel provvedimento di liquidazione.

3. I dati saranno disponibili sul web per il tempo disposto nel piano della trasparenza comunale e comunque per un periodo non inferiore alla durata contrattuale.

4. Ai sensi dell'art' 53, comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., resta fermo l'obbligo di inviare, semestralmente, copia degli elenchi al Dipartimento della Funzione Pubblica, mediante l'anagrafe delle prestazioni istituita dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della Funzione Pubblica trasmette alla Corte dei Conti l'elenco delle Amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

Articolo 11 - Efficacia degli incarichi di consulenza dopo la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente

1. I contratti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione dei seguenti elementi:

- a) nominativo del consulente;
- b) oggetto dell'incarico;
- c) compenso

Articolo 12 – Parere obbligatorio del Collegio dei revisori dei conti. Trasmissione atti di conferimento di incarichi alla Corte dei Conti

1. Ai sensi dell'art.1 c.42 della finanziaria 2005, gli atti di conferimento di incarichi devono recare il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori dei Conti;

2. Gli atti di conferimento di incarichi per i quali è previsto un compenso superiore a €5.000,00 devono inoltre, essere trasmessi alla Corte dei Conti - sezione regionale competente- per l'esercizio del controllo successivo alla gestione.

Articolo 13 - Casi di esclusione

La procedura selettiva potrà non essere effettuata nei seguenti casi:

- a) tipologia di prestazioni di lavoro di natura tecnica o artistica o culturale per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti in quanto l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto, essendo strettamente connessa alla capacità e all'abilità di un determinato soggetto;
- b) attività di docenza, formativa, o di conferenziere, per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti in quanto l'attività richiesta è strettamente connessa alla capacità ed all'abilità di un determinato soggetto, dotato di idoneo e specifico "*curriculum e competenza specialistica in materia*";
- c) prestazioni lavorative di tipo complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, di norma, a seguito di esperimento di procedura comparativa, qualora motivi

sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata, senza ulteriore selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario.

d) tipologia di prestazioni per le quali trova applicazione una normativa speciale di settore (es. incarichi da conferire ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006. ecc.).

Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6 bis e 6 quater dell'art.7 del D. Lgs n. 165/2001 la nomina dei componenti degli organismi di controllo interno/nuclei di valutazione nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'art. 1 comma 5 Legge 144/1999 ("sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" MIP).

Del tutto al di fuori dell' ambito di applicazione del comma 56 dell'art. 3 della Legge Finanziaria per il 2008 come modificata dall'art 46 della legge n 133/2008 risultano essere gli incarichi conferiti ex art. 90 del TUEL ossia te cosiddette "collaborazioni di staff", in quanto figure professionali sostanzialmente riconducibili al rapporto di lavoro subordinato.

Art.14 - Incarichi per patrocinio giudiziario e Assistenza legale extra giudiziaria

1. La resistenza/difesa in giudizio ovvero l'instaurazione di un giudizio, qualora non diversamente disciplinato dallo Statuto compete alla Giunta Comunale.
2. Gli incarichi ad avvocati esterni per patrocinio ed assistenza giudiziaria sono riconducibili nell'ambito dell'appalto di servizi, dovendosi fare generale riferimento alla tipologia dei "Servizi legali" di cui all'allegato 2 b del D. Lgs. n. 163/2006, che costituisce ai sensi dell'art.20 del succitato Decreto uno dei contratti d'appalto di servizi cosiddetti esclusi.
3. Gli incarichi ad avvocati esterni per assistenza legale extra giudiziaria, rientrando sicuramente nell'ambito di previsione dell'art. 3 commi da 54 a 57 della Legge Finanziaria per il 2008, come modificato dall'art.46 della Legge n 133/08 dovranno essere conferiti nel rispetto delle norme del presente regolamento.

Art. 15 - Incarichi di servizi di Architettura e di Ingegneria

Per gli affidamenti di incarichi relativi a servizi di Architettura e di Ingegneria dovranno essere osservate le modalità ed i criteri previsti all'art 90 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii.

Art. 16 – Cause ostative al conferimento dell'incarico

Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:

- a) siano titolari, amministratori o dipendenti con potere di rappresentanza, o soci di imprese, società, enti o istituti che siano concessionari del Comune di Floridia o che abbiano rapporti contrattuali di appalto con lo stesso, che siano parte di procedimenti amministrativi comunali non conclusi o che abbiano lite pendente con il Comune di Floridia;
- b) siano consulenti o prestino qualsiasi tipo di opera a favore dei soggetti di cui al punto precedente;
- c) ricoprono cariche negli organi comunali od in quelli di società od enti partecipanti del Comune;

- d) si siano resi colpevoli di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dal Comune;
- e) si trovino in condizioni dalle quali disposizioni speciali facciano derivare il divieto di conferire gli incarichi di cui si tratta o per particolari circostanze siano in potenziale conflitto di interessi con l'Ente rispetto alla prestazione da svolgere;
- f) siano pubblici dipendenti e non abbiano ottenuto l'autorizzazione all'incarico dal parte dell'Amministrazione di appartenenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del D.Lgs.vo 165/2001 e ss.mm.ii.
- g) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, compreso il patteggiamento ex art. 444 C.P.P., o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale o nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva che comporti il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- h) abbiano avuto con il Comune di Floridia rapporti di lavoro o di impiego nei tre anni precedenti a quello del conferimento dell'incarico.

Art.17 - Durata del contratto e determinazione del compenso

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore incaricato, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

2. L'ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità, dell'eventuale utilizzazione da parte dell'incaricato di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dalla Amministrazione.

3. La liquidazione del compenso avviene di norma, al termine dell'incarico salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

4. Qualora l'Ente versi in uno stato di difficoltà economiche, può decidere di far ricorso ad incarichi di tipo gratuito procedendo previo avviso pubblico ad una procedura selettiva fra più professionisti/prestatori d'opera intenzionati ad offrire gratis la loro prestazione ovvero ricorrendo alle liste di accreditamento appositamente predisposte dall'Amministrazione; Qualora a seguito di emanazione di apposito avviso l'Ente, nei termini indicati, non riceva alcuna manifestazione di interesse, ovvero ne riceva soltanto una, l'incarico potrà essere conferito direttamente.

Art. 18 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati;
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite, risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare d'incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al

- soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito comunque non superiore a 90 giorni ovvero può risolvere il contratto per inadempienza;
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 60 giorni, ovvero sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito;
 4. Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spesa diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Articolo 19 – Disposizioni per le Società in controllo pubblico

Le disposizioni stabilite con il presente regolamento costituiscono principi cui le Società in controllo pubblico come definite dall'art.1 del D.Lgs.n.39/2013 devono attenersi.

Articolo 20 - Rinvio a leggi di settore e norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di settore che disciplinano specifiche materie ed in modo particolare per gli aspetti previdenziali, assistenziali, fiscali, assicurativi si rinvia alla relativa normativa.